

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA di COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere n. 02/2024 Data 29/01/2024	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 26/01/2024 ad oggetto: “adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-26. Sezione Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) Comune di Marano Principato”.
--------------------------------------	---

Il sottoscritto, **Dott. Innocenzo Siciliano**, nominato Revisore Unico del Comune di Marano Principato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 12/09/2022, procede al rilascio del parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione del Giunta Comunale n. 18 del 26/01/2024 ad oggetto: “adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-26. Sezione Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) Comune di Marano Principato”, avanzata a mezzo pec dall'Ente in data 29/01/2024, Comune di Marano Principato;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 22/05/2023, esecutiva, è stato approvato il Rendiconto di Gestione dell'Esercizio Finanziario 2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 17/07/2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 07/08/2023, esecutiva, e ss.mm.ii. è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 07/08/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Triennio 2023 - 2025 - Anno 2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. n. 1 del 08/01/2024, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG Provvisorio - Anno 2024;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii.,

attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, e ss.mm.ii., che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

Visto, inoltre, l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che, al comma 5, prescrive che ciascuna amministrazione pubblica comunichi i contenuti dei loro piani, e i relativi aggiornamenti annuali, al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro

trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449;
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000;
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato, inoltre, l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale;

Atteso che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 27/01/2023, esecutiva, si è dato atto che non sono emerse situazioni di soprannumero né di eccedenze di personale per l'anno 2023;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "*dotazione organica*" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: "*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Dato atto che, ai sensi dell'art.6 comma 2 del DL 9 giugno 2021 n.80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021 n.113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), il presente piano è assorbito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e ne rappresenta un allegato;

Che la dotazione organica dell'Ente, ad oggi, annovera N. 14 unità a tempo indeterminato e N. 02 unità a tempo determinato di cui:

- N. 03 ex Cat. D (ora Funzionari titolari di E.Q.), di cui N. 02 full-time e N. 01 part-time al 50%;
- N. 06 ex Cat. C (ora Istruttori), full-time;
- N. 05 ex Cat. B (ora Operatori Esperti), di cui N. 03 full-time e N. 02 part-time al 63,88%;
- N. 02 ex Cat. D (ora Funzionari titolari di E.Q.), di cui N. 01 utilizzato mediante l'istituto dello scavalco di eccedenza, ai sensi dell'Art.1, comma 557, L. 311/2004 – part-time al 33,33%, e N.01 utilizzato ai sensi del D.L. n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 n. 233/2021 (Tecnico PNRR) part-time al 29%);

Visto l'art. 19 del D.L. n. 124/2023: *“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”*, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2023, (G.U. n. 268 del 16 novembre 2023), il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonché per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le predette amministrazioni, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal CCNL 2019-2021 - Comparto Funzioni locali - nei limiti dei criteri di ripartizione definiti dal Decreto previsto dal comma 3 del medesimo art. 19;

Dato atto che, i costi del suddetto personale assunto dagli Enti a tempo indeterminato, gravano sul PN CapCoe per l'intero periodo di ammissibilità delle spese, fino al 31/12/2029, e sul bilancio statale per il periodo successivo e che i nuovi assunti dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione di interventi finanziati dai fondi della Politica di Coesione europea;

Che questa Amministrazione intende partecipare alla manifestazione di interesse – pubblicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2, per beneficiare delle suddette assunzioni di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari, indicando il proprio interesse al reclutamento di unità di personale a tempo indeterminato nell'ambito della propria dotazione organica con individuazione del profilo professionale richiesto (specialista in attività amministrative e contabili);

Vista la deliberazione di G.C. n. 73 del 12/06/2023 ad oggetto: “*Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2023 - 2025.*”, esecutiva;

Preso atto che il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno **2022**, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 è superiore al valore di rientro della maggiore spesa (C);

Visto il D.M.I. del 18-11-2020 “Rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli Enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020/2022 (G.U. 297/30-11-2020) in virtù del quale per il Comune di Marano Principato, che rientra nella fascia demografica da 3.000 a 4.999 abitanti, il rapporto medio dipendenti/popolazione è di 1/159;

Che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, per come da prospetto informativo inviato alla Provincia di Cosenza, in atti d'ufficio, in quanto Ente con base computo inferiore a 15 dipendenti;

Preso atto che, nell'anno 2022, è stato rispettato il vincolo di cui all'art.1 comma 557 quater della Legge 296/2006 e ss.mm. riguardo il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (pari ad € 622.040,28, per come da Rendiconto di Gestione dell'Esercizio Finanziario 2022, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 22/05/2023, esecutiva), e inoltre:

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica;

- ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 18/09/2023, esecutiva, il Piano triennale di azioni positive 2024/2026 in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);

- ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 27/01/2023, esecutiva, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025 - Anno 2023;

Dato atto che l'assunzione di un'unità lavorativa mediante l'utilizzo dello scavalco di eccedenza ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004, essendo a tempo determinato, in base alla normativa vigente è in deroga al limite di spesa per esigenze assunzionali;

Che, in seguito alla nuova metodologia di cui al D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Marano Principato ha un rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti del 33,68% (Spesa di personale 2022 € 543.507,86: media entrate correnti triennio 2020/2022 al netto del Fondo Crediti di dubbia esigibilità 2022 € 1.613.623,75);

Che il valore soglia per fascia demografica di cui alla tab.1 art.4 comma 1, imposto come limite per il Comune di Marano Principato da non superare per poter incrementare la spesa di personale, è del 27,20% (€ 1.613.623,75 x 27,20%) pari ad € 438.905,66;

Che la spesa di personale, da consuntivo 2022, è pari ad € 533.207,40;

Che il valore soglia per calcolo della maggiore spesa di personale per il Comune di Marano Principato è del 31,20% - tabella 3 art.6 comma 1 (€ 1.613.623,75 x 31,20%) ed è pari ad € 503.450,61;

Che per il triennio 2024/2026 si prevede di rientrare nei limiti previsti dalla normativa vigente, incrementando le entrate correnti e riducendo le spese di personale per collocamento in quiescenza per raggiungimento limiti di età e di anzianità di servizio di n. 02 unità lavorative;

Considerato, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo, anno 2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14/06/2022, esecutiva, nonché dal Rendiconto di Gestione dell'Esercizio Finanziario 2022, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 22/05/2023, è emerso che l'Ente non è strutturalmente deficitario in quanto non supera la metà dei parametri obiettivi del decreto del Ministero dell'Interno del 18/02/2013;

Ravvisata la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale, per il periodo 2024-2026, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Ritenuto prevedere in merito;

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2024 – 2026 predisposta dall'Ufficio Finanziario-Personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei settori, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze urgenti e temporanee in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

che si allega al presente provvedimento sotto la **lettera "A"** quale parte integrante e sostanziale;

Vista l'allegata Dotazione Organica **allegato "B"**, parte integrante e sostanziale della presente;

Visto il piano occupazionale 2024-2026 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che si riporta all'**allegato "C"** al presente atto;

Dato atto, in particolare, che il nuovo piano occupazionale 2024-2026 prevede complessivamente le seguenti azioni, consentite in quanto l'Ente rispetta il vincolo di cui all'art. 1 comma 557 quater della Legge 296/2006 e ss.mm., ovvero:

❖ **ANNO 2024 =**

- Assunzione, a tempo parziale (12/36 ore settimanali) e determinato di n. 1 funzionario tecnico ex Cat. D1 (ora Funzionari di EQ) utilizzato ai sensi dell'istituto dello scavalco d'eccedenza (Art. 1 c 557 della L. n.311/2004);
- Assunzione, a tempo parziale (10,44/36 ore settimanali) e determinato di n. 1 funzionario tecnico ex Cat. D1 (ora Funzionari di EQ) da destinare alle attività del completamento del PNRR (D.L. n. 152/2021)/Conferma;
- Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 funzionario direttivo ex Cat. D1 (ora Funzionari di EQ) utilizzato con risorse che gravano sul Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2, fino al 31/12/2029, e sul bilancio statale per il periodo successivo (D.L. n. 124/2023)/Come da avviso pubblico PN CapCoe;
- **ANNO 2025 =** Assunzione, a tempo parziale (12/36 ore settimanali) e determinato di n. 1 funzionario direttivo tecnico ex Cat. D1 (ora Funzionari di EQ) utilizzato ai sensi dell'istituto dello scavalco d'eccedenza (Art. 1 c 557 della L. n.311/2004);

❖ **ANNO 2026 = NEGATIVO;**

Dato atto, inoltre, che:

- questo ente *non ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2024-2026 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

Dato atto che la spesa di cui al presente atto trova imputazione su apposito capitolo del Bilancio di Previsione 2024-2026;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Economico/Finanziario Personale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto

2000 n. 267 e s.m.i. attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico/Finanziario;

Richiamato l'art.19, c.8 L.28 dicembre 2001, n.448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile dell'ente locale accertino che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 25 luglio 2023, pubblicato sulla G.U. n. 181 del 04.08.2023;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022;

Visto il D. Lgs. 75/2017;

Vista la L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024);

Visto il D.L. 34 "CRESCITA" conv. in Legge 58/2019;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020 e relativa Circolare PCM del 13/05/2020;

Visto il D.Lgs. n. 104 del 27 giugno 2022: "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.*", pubblicato sulla [G.U. Serie Generale n.176 del 29/07/2022](#);

Visto il D.L. n. 48 del 04 maggio 2023: "*Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.*", [pubblicato sulla GU Serie Generale n.103 del 04/05/2023](#);

Visto il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

Visti gli atti d'Ufficio ed i relativi allegati;

Per quanto sopra premesso,

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 26/01/2024 avente ad oggetto: "*adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-26. Sezione Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) Comune di Marano Principato.*"

L'Organo di Revisione economico-finanziaria

Dott. Innocenzo Siciliano

Firmato digitalmente da: SICILIANO INNOCENZO
Data: 29/01/2024